COMUNE DI VIU'

(Città Metropolitana di Torino)
Piazza V. Veneto n. 2 – 10070 VIU'
Tel. 0123/696101 – 696527 Fax. 0123/696264
segreteria@comune.viu.to.it – viu@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 43/2026

OGGETTO: CESSAZIONE ATTIVITA' ABUSIVA DI TRATTENIMENTO E PUBBLICO SPETTACOLO

IL SINDACO

- Richiamata la nota prot. n. 4068 del 03.11.2026, con la quale la Stazione dei Carabinieri di Viù trasmette a questo Ente un rapporto informativo, corredato dagli atti relativi all'accertamento di trattenimento danzante abusivo (art. 68 TULPS), nonché l'esecuzione di sequestro amministrativo cautelare, avvenuto presso l'esercizio Garden Bar, con sede in Viù – Via Roma 5, in data 01.11.2026;

- Presa visione della documentazione ricevuta, degli atti redatti e dei provvedimenti adottati;

- Dato atto che, nella nota di cui sopra, si richiede espressamente che il Sindaco, in qualità di Autorità competente, provveda a emettere ordinanza di immediata cessazione dell'attività abusiva di trattenimento e pubblico spettacolo, in assenza della prescritta licenza ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S;

- Ritenuto di procedere immediatamente a quanto richiesto dalla Stazione dei Carabinieri di Viù;

- Richiamato in proposito l'art. 666 comma ter del Codice penale;

ORDINA

Al titolare dell'esercizio pubblico Garden Bar, con sede in Viù – Via Roma 5, la cessazione immediata dell'attività abusiva di trattenimento danzante e pubblico spettacolo, che non può essere esercitata in mancanza della prescritta licenza emanata dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

DISPONE

1.che la presente ordinanza venga notificata via PEC al titolare dell'esercizio Garden Bar, con sede in Viù – Via Roma 5.

2. che la medesima venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Viù: tto22144@pec.carabinieri.it

AVVERTE CHE

- A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Viù, li 04.11.2026

IL SINDACO

Majrano Daniela

